

REGIONE PIEMONTE - COMUNICATO

**Comunicato della Direzione Agricoltura e Cibo, Settore Produzioni agrarie e zootecniche:
Zona Geografica più ampia Piemonte – Testo della proposta di modifica del disciplinare di
produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Coste del Sesia.**

Documento allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "COSTE DELLA SESIA" Approvato con DM 14.09.1996 GU 227 - 27.09.1996 Modificato con DM 17.02.1997 GU 61 - 14.03.1997 Modificato con DM 04.10.2011 GU 244 -19.10.2011 Modificato con DM 30.11.2011 GU 295 -20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP Modificato con DM 07.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP	DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "COSTE DELLA SESIA" Approvato con DM 14.09.1996 GU 227 - 27.09.1996 Modificato con DM 17.02.1997 GU 61 - 14.03.1997 Modificato con DM 04.10.2011 GU 244 -19.10.2011 Modificato con DM 30.11.2011 GU 295 -20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP Modificato con DM 07.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
Articolo 1 Denominazione e vini <i>Omissis</i> Articolo 2 Base ampelografica <i>Omissis</i> Articolo 3 Zona di produzione delle uve <i>Omissis</i> Articolo 4 Norme per la viticoltura <i>Omissis</i> Articolo 5 Norme per la vinificazione <i>Omissis</i> Articolo 6 Caratteristiche al consumo <i>Omissis</i> Articolo 7 Designazione e presentazione 1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Coste della Sesia” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa di quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.	Articolo 1 Denominazione e vini <i>Omissis</i> Articolo 2 Base ampelografica <i>Omissis</i> Articolo 3 Zona di produzione delle uve <i>Omissis</i> Articolo 4 Norme per la viticoltura <i>Omissis</i> Articolo 5 Norme per la vinificazione <i>Omissis</i> Articolo 6 Caratteristiche al consumo <i>Omissis</i> Articolo 7 Designazione e presentazione 1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Coste della Sesia” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa di quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.

2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata “Coste della Sesia”, è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore. 3. Nella designazione del vino “Coste della Sesia” nelle tipologie Nebbiolo (Spanna), Croatina , Vespolina, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale purché la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010. La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la DOC Coste della Sesia 4. Per tutti i vini a denominazione di origine controllata “Coste della Sesia” è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. 5. In sede di designazione, la denominazione “Coste della Sesia” dovrà precedere in etichetta l’indicazione del vitigno o la specificazione bianco o rosso o rosato; inoltre tali specificazioni non potranno essere riportate in etichetta con caratteri di dimensioni superiori, per la larghezza e per l’altezza a quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine controllata “Coste della Sesia”.	2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata “Coste della Sesia”, è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore. 3. Nella designazione del vino “Coste della Sesia” nelle tipologie Nebbiolo (Spanna), Croatina , Vespolina, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale purché la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010. La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la DOC Coste della Sesia 4. Per tutti i vini a denominazione di origine controllata “Coste della Sesia” è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. 5. In sede di designazione, la denominazione “Coste della Sesia” dovrà precedere in etichetta l’indicazione del vitigno o la specificazione bianco o rosso o rosato; inoltre tali specificazioni non potranno essere riportate in etichetta con caratteri di dimensioni superiori, per la larghezza e per l’altezza a quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine controllata “Coste della Sesia”. 6. Nell’etichettatura e presentazione dei vini di cui all’art.1 è consentito l’uso del nome geografico più ampio “Piemonte”, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria. L'indicazione del nome geografico più ampio “Piemonte” dovrà essere posizionata separatamente e al disotto di tutte le indicazioni relative al nome della denominazione e alle menzioni consentite. Dovrà essere riportata in etichetta in caratteri di dimensioni uguali o inferiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione Coste
--	--

Articolo 8 Confezionamento <i>Omissis</i> Articolo 9 Legame con l'ambiente geografico <i>Omissis</i> Articolo 10 Riferimenti alla struttura di controllo <i>Omissis</i>	della Sesia , senza alcun obbligo di uguaglianza per il tipo di carattere e il colore. Articolo 8 Confezionamento <i>Omissis</i> Articolo 9 Legame con l'ambiente geografico <i>Omissis</i> Articolo 10 Riferimenti alla struttura di controllo <i>Omissis</i>
--	--